

Deliberazione del Consiglio dell'Unione

DELIBERA N. 12 del 30/04/2010

copia

OGGETTO: Approvazione e recepimento della Convenzione tra i comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio e l'Unione di Comuni Terre di Pianura per la costituzione, organizzazione e gestione dell'Ufficio di Piano e del Piano per la non autosufficienza di cui all'art. 51 della Legge Regionale n. 27/2004.

L'anno duemiladieci, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 9.00 presso la sede dell'Unione Terre di Pianura, sita in via S. Donato, n 199, Granarolo dell'Emilia, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi il Consiglio dell'Unione, si è riunito nelle persone di:

	Presente	Assente
Loretta Lambertini	X	
Andrea Bottazzi	X	
Lorenzo Minganti	X	
Carlo Castelli		X
Alessandra Corbacella	X	
Stefano Dani	X	
Libero Bacilieri	X	
Catia Rambaldi	X	
Gianni Belloli	X	
Germana Pocaterra	X	
Luisa Cigognetti	X	
Giuseppe Cesario		X
Anna Maria Dal Cero	X	
Matteo Vitale		X
Luca Morona	X	
Alessandra Grimandi	X	
Pasquale Gianfrancesco	X	
Totale	14	3

Assiste a questo atto il Segretario Generale dell'Unione avv. Giuseppe Beraldi. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dell'Unione dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: Libero Bacilieri

Gianni Belloli

Gianfrancesco Pasquale

Deliberazione n. 12 del 30/04/2010

Il Presidente dà atto che la verbalizzazione degli interventi viene effettuata mediante registrazione in digitale e archiviata a mezzo cd.

Relaziona la Presidente dell'Unione Loretta Lambertini.

Intervengono i consiglieri Luca Morona, Libero Bacilieri, Gianfrancesco Pasquale.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un'Unione di Comuni, denominata *Unione di Comuni Terre di Pianura*, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello Statuto;
- l'art. 6 dello Statuto, oltre alle funzioni di primo conferimento, prevede che i Comuni possono attribuire all'Unione ulteriori funzioni e servizi all'Unione così come esplicitate nel medesimo articolo;
- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, nella forma di Unione di Comuni, ai fini della valorizzazione delle risorse tecniche, delle competenze, della riduzione dei costi e del miglioramento del servizio attraverso una politica unica e condivisa, ritengono individuare l'Unione quale unico soggetto nella costituzione e rappresentanza dell'ufficio unico di piano e del piano della non autosufficienza demandando l'esercizio di tutte le funzioni all'Unione stessa;

DATO ATTO della positiva esperienza maturata dai sopraccitati Comuni nell'ambito dell'Associazione dei Comuni Terre di Pianura, nella conduzione in forma associata di servizi ed attività, e della necessità di proseguire nel processo di omogeneizzazione organizzativa e di armonizzazione normativa attribuendo tra l'altro all'Unione di Comuni le funzioni e le attività relative alla organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano della non autosufficienza;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3, dello Statuto dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, che regola l'attribuzione delle competenze all'Unione prevedendo che la stessa si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una Convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione;
- e) la modalità di revoca.

VISTO lo schema di Convenzione tra i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio e l'Unione di Comuni Terre di Pianura per la costituzione, organizzazione e gestione dell'Ufficio di Piano e del Piano per la non autosufficienza di cui all'art. 51 della L.R. 27/2004, allegato al presente atto deliberativo, che disciplina dettagliatamente il contenuto, i rapporti finanziari tra gli enti, le risorse umane, la durata e le modalità di revoca;

CONSIDERATO che le percentuali di ripartizione dei costi di cui all'art. 6 dello schema di Convenzione potranno essere riviste annualmente a seguito di esame della rendicontazione dei costi derivanti dalla Convenzione.

VALUTATO che si riconosce nell'Unione lo strumento utile a migliorare e rendere più efficiente la rappresentanza dei Comuni singoli anche all'interno dell'Ufficio di Piano permettendo di esprimere le istanze di coloro che si occupano di scuola, casa, mobilità, lavoro e formazione professionale, in modo da garantire l'ottica di integrazione delle politiche fin dalla fase di impostazione delle priorità, anche in coerenza con l'approccio del Profilo di comunità;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al recepimento mediante approvazione dello schema di convenzione ai fini del conferimento della funzione con le modalità indicate dall'articolato della medesima;

VISTE le seguenti delibere di approvazione dello schema di convenzione: Comune di Baricella deliberazione consiliare n. 26 del 29.04.2010, Comune di Budrio deliberazione consiliare n. 43 del 28.04.2010, Comune di Granarolo dell'Emilia deliberazione consiliare n. 41 del 29.04.2010, Comune di Minerbio deliberazione consiliare n. 34 del 27.04.2010;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile/finanziaria;

CON la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: presenti n. 14 Consiglieri, astenuti n. 1 consigliere (Gianfrancesco Pasquale), favorevoli n. 13 Consiglieri, si approva a maggioranza;

DELIBERA

1. Di recepire le funzioni ed attività conferite all'Unione di Comuni Terre di Pianura da tutti i comuni aderenti e contenute nello schema di convenzione allegata alla presente deliberazione;
2. Di approvare la *Convenzione tra i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio e l'Unione di Comuni Terre di* per la costituzione, organizzazione e gestione dell'Ufficio di Piano e del Piano per la non autosufficienza di cui all'art. 51 della L.R. 27/2004, nel testo che si allega al presente atto quale sua parte integrante.
3. Di autorizzare il Presidente pro-tempore dell'Unione Loretta Lambertini alla sottoscrizione della convenzione per conto dell'Ente;

Con separata votazione, n. 13 voti favorevoli e n. 1 consigliere astenuto (Gianfrancesco Pasquale), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000.

All. A) deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/04/2010

Visto: IL PRESIDENTE
f.to (Andrea Bottazzi)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Giuseppe Beraldi)

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BARICELLA, BUDRIO, GRANAROLO DELL'EMILIA, MINERBIO E L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA PER LA COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO E DEL PIANO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA DI CUI ALL'ART.51 DELLA LEGGE REGIONALE N.27/2004

L'anno duemiladieci, addì _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Unione di Comuni Terre di Pianura, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. XX, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

E I COMUNI DI:

1. Baricella: rappresentato dal Sindaco Sig. XX, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
2. Budrio: rappresentato dal Sindaco Sig. XX, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
3. Granarolo dell'Emilia: rappresentato dal Sindaco Sig. XX, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
4. Minerbio: rappresentato dal Sindaco Sig. XX, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un Unione di comuni, denominata *Unione di Comuni Terre di Pianura*, approvando contestualmente l'atto costitutivo e lo Statuto;
- l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello statuto;
- l'art. 6 dello Statuto, oltre alle funzioni di primo conferimento, prevede che i Comuni possono attribuire all'Unione ulteriori funzioni e servizi all'Unione cos come esplicitate nel medesimo articolo;
- i Comuni Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, nella forma di Unione di Comuni, ai fini della valorizzazione delle risorse tecniche, delle competenze, della riduzione dei costi e del miglioramento del servizio attraverso una politica unica e condivisa, ritengono individuare l'Unione quale unico soggetto nella costituzione e rappresentanza dell'ufficio unico di piano e del piano della non autosufficienza demandando l'esercizio di tutte le funzioni all'Unione stessa;
- a seguito della positiva esperienza maturata dai sopraccitati Comuni nell'ambito dell'Associazione dei Comuni Terre di Pianura, nella conduzione in forma associata di servizi ed attività, nonché per proseguire nel processo di omogeneizzazione organizzativa

- e di armonizzazione normativa vi è la volontà di dare continuità all'attività intrapresa, attribuendo all'Unione di Comuni le funzioni e le attività relative alla organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano della non autosufficienza;
- l'art. 6 dello Statuto dell'Unione, al comma 3, prevede che l'attribuzione delle competenze all'Unione si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una Convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione;
 - la modalità di revoca.
 - con deliberazione consiliare n. ___ in data _____ 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Baricella ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni per la costituzione, organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano per la non autosufficienza, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
 - con deliberazione consiliare n. ___ in data _____ 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Budrio ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni per la costituzione, organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano per la non autosufficienza, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
 - con deliberazione consiliare n. ___ in data _____ 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Granarolo dell'Emilia ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni per la costituzione, organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano per la non autosufficienza, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
 - con deliberazione consiliare n. ___ in data _____ 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Minerbio ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni per la costituzione, organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano per la non autosufficienza, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
 - con deliberazione consiliare n. ___ in data _____ 2010, esecutiva ai sensi di legge, l'Unione di Comuni Terre di Pianura ha accettato l'attribuzione delle funzioni per la costituzione, organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano per la non autosufficienza, nonché approvato lo schema della presente convenzione.

Rilevato inoltre che l'assetto istituzionale delineato dalla Legge Regionale 12.3.2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in armonia con i principi della Legge-quadro n. 328/2000, prevede:

- i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- per assicurare omogeneità ed efficienza, alcune di queste funzioni dovranno essere gestite dai Comuni in forma associata, in un ambito territoriale coincidente normalmente con la "zona sociale";
- i Comuni esercitano le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali attraverso il Piano di Zona, in coerenza con il Piano regionale ed in raccordo con la programmazione sanitaria;

Dato atto che è stata approvata una delibera avente oggetto "Convenzione tra Comune di San Pietro in Casale e Azienda USL di Bologna per il governo congiunto delle politiche e degli interventi Sociosanitari, per la costituzione del nuovo Ufficio di Piano e per la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza" con la quale si sottoscrive la convenzione da parte del Sindaco del Comune di San Pietro in Casale, in qualità di Comune Capo-fila Distretto Pianura Est e sede dell'Ufficio di Piano ed il Direttore del Distretto Pianura Est dell'Azienda USL di Bologna che si intende confermare;

Dato atto che si riconosce nell'Unione lo strumento utile a migliorare e rendere più efficiente la rappresentanza dei Comuni singoli anche all'interno dell'Ufficio di Piano permettendo di esprimere le istanze di coloro che si occupano di scuola, casa, mobilità, lavoro e formazione professionale, in modo da garantire l'ottica di integrazione delle politiche fin dalla fase di impostazione delle priorità, anche in coerenza con l'approccio del Profilo di comunità;

Tutto ciò premesso e rilevato, tra gli enti come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

I Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, di seguito indicati per brevità come "Comuni" o come "Comuni conferenti", attribuiscono all'Unione di Comuni Terre di Pianura, di seguito per brevità indicata come "Unione", tutte le proprie attuali competenze, funzioni ed attività esercitate in materia per la costituzione, organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all'art.51 della L.R. 27/2004;

Art. 2

Funzioni trasferite ed ambiti di intervento

In particolare, a scopo indicativo, sono trasferite all'Unione le attuali competenze funzioni ed attività comunali riguardanti la partecipazione all'Ufficio di piano, costituito congiuntamente agli altri Comuni del Distretto Pianura Est e dell'Azienda USL, per l'elaborazione annuale, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, del piano delle attività per la non autosufficienza, da approvarsi d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto.

Art. 3

Denominazione, sistema direzionale

La struttura associativa si inserisce all'interno della progettazione e programmazione del Piano Sociale per la salute e il benessere sociale e il tavolo di coordinamento integrazione e raccordo.

Il sistema direzionale dell'Unione dedicato a tale attività partecipa al Tavolo di coordinamento, integrazione e raccordo per portare a compimento un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, radicato nelle comunità locali e nella regione esprimendo con forza la rappresentatività dell'ambito territoriale dell'Unione, favorendo l'integrazione delle politiche con il superamento graduale delle programmazioni separate per un'integrazione che parta dalle strategie e dalla pianificazione per scendere poi sui servizi, sulle strutture e sulle azioni. Il Servizio concorre all'elaborazione, presentazione e discussione dell'Atto di indirizzo e di coordinamento triennale per la programmazione sociale e sanitaria e del Profilo di Comunità e verifica periodicamente l'andamento dell'attuazione dei Piani per la salute e il benessere.

Gli organi dell'Unione, ognuno per le proprie competenze, impartiscono le direttive e adottano i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti;

La Giunta dell'Unione: svolge compiti di indirizzo e vigilanza sul funzionamento delle funzioni conferite.

Art. 4

Decorrenza e modalità di attuazione della convenzione

Il trasferimento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa.

L'Unione svolgerà tutte le funzioni ed attività per conto dei Comuni, agirà da interlocutore unico nei confronti degli altri soggetti esterni all'Unione (comuni del distretto, azienda usl, Ufficio di Piano distrettuale, ecc.), avendo la responsabilità per le attività e funzioni assegnate e predisporrà gli atti necessari.

Art. 5

Dotazione organica e personale

Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce l'eventuale dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

Tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, impiegato nei Comuni conferenti per corrispondere alle competenze, alle funzioni e per svolgere le attività di cui alla presente convenzione, viene trasferito e/o comandato all'Unione contestualmente al trasferimento delle competenze. Le Giunte e/o i Dirigenti dei Comuni conferenti e quella dell'Unione, adottano gli atti necessari per dare attuazione a quanto previsto ai commi precedenti dalla presente convenzione.

Art. 6

Riparto dei costi

I costi di gestione e funzionamento derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni e Enti partecipanti e con entrate proprie; gli altri costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti secondo le modalità stabilite nell'ambito del Distretto.

Art. 7

Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni ed i compiti di cui ai precedenti articoli è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto.

Il Responsabile del Servizio definito dalla presente convenzione trasmette periodicamente al Direttore dell'Unione una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.

Art. 8

Durata, recesso dall'Unione e revoca del conferimento

La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

In accordo con l'art. 5 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, entro il mese di giugno di ogni anno.

In accordo con l'art. 7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione, può revocare il singolo affidamento di funzione o servizio entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di revoca, recesso e scioglimento dell'Unione, si applica la disciplina prevista dallo Statuto e dalla Convenzione che regolano i rapporti tra Comuni ed Unione.

Art. 9

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione..

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono devolute al giudice competente in materia.

ART. 10 **Norme finali**

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione dell'Unione tutte le informazioni, la documentazione e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività e funzioni conseguenti al trasferimento di competenze di cui alla presente convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Letto approvato e sottoscritto